

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Avvocato, consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

L'OBBLIGATORietà DELLA CONFISCA NEL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11581 del 6 novembre 2019 – 7 aprile 2020

La Cassazione si è pronunciata sulla confisca obbligatoria nei procedimenti penali per traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. (già art. 260 Dlgs 152/2006). Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa in relazione a vari titoli di reato, tra cui gestione abusiva e traffico illecito di rifiuti. Con la sentenza, agli imputati venivano ordinati il ripristino dell'ambiente e la bonifica delle discariche abusive realizzate e contestate nelle imputazioni e contestualmente veniva disposta la confisca delle aree interessate dalle attività illecite (su cui esisteva un impianto abusivo di trattamento di rifiuti ed erano state realizzate discariche abusive) e la confisca dei veicoli utilizzati per realizzare l'illecito traffico di rifiuti. Con il ricorso è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-quaterdecies, comma 4, c.p., in quanto non esclude l'applicazione della confisca nelle ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi, come invece accade nei casi di confisca ai sensi dell'art. 452-undecies c.p., in tal modo realizzandosi una disparità di trattamento di due posizioni presumibilmente simili. L'ingiustificata discriminazione sarebbe consistita nel fatto che nel traffico illecito di rifiuti sarebbe precluso all'imputato, che non ha potuto porre in essere attività riparatorie (ovvero nei casi in cui la condotta dell'agente non abbia inciso sulla sicurezza dei luoghi o dell'ambiente ovvero anche nei casi di impossibilità a provvedervi), di beneficiare della causa di esclusione della confisca, così come prevista all'art. 452-undecies c.p. per gli altri delitti ambientali del Titolo VI-bis del codice penale.

La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando in particolare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-quaterdecies, comma 4 c.p., e osservando nello specifico che i casi di confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il reato, prevista dall'ultimo comma nei casi di condanna dell'imputato, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, avendo essa lo scopo – sia a fini preventivi che sanzionatori – di sottrarre all'autore le cose utilizzate per commettere il reato così da dissuaderlo sia dalla ripetizione della condotta, che da una futura nuova commissione di reati; uno scopo tipicamente correlato alla funzione della sanzione penale, materia rimessa alla esclusiva scelta general-preventiva del legislatore.

La confisca obbligatoria per il traffico illecito di rifiuti non appare irragionevole, abnorme o in contrasto con alcun principio costituzionalmente tutelato, poiché la previsione o meno di cause di esclusione della confisca rientra nelle scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

Nel caso di specie, la discrezionalità appare esercitata in modo ragionevole, vista la diversità strutturale tra le fattispecie: da un lato le ipotesi di ecoreati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p., alle quali si applica la causa di esclusione della confisca qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla

messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi; dall'altro quella di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., la quale può contemplare condotte che non richiedano o non prevedano attività di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi, e della quale questa sentenza conferma la particolare gravità.

SPECIE MARINE PROTETTE, DETERIORAMENTO E COMPROMISSIONE DELL'AMBIENTE

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 10469 del 30 gennaio 2020 – 23 marzo 2020

Nell'ambito di un procedimento cautelare, la Cassazione ha chiarito in che termini rilevi il dato quantitativo ai fini della configurabilità del delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis c.p.: come in diverse precedenti sentenze sugli ecoreati, i giudici di legittimità si sono pronunciati su un caso che riguarda l'ambiente marino.

La condotta contestata era la pesca abusiva, con metodo di raccolta distruttivo del substrato roccioso, di circa 700 grammi di corallo rosso mediterraneo (*Corallium rubrum*) all'interno della zona di protezione speciale denominata "Fondali marini di Punta Campanella e Capri" di fronte alla Costiera Amalfitana.

Il corallo rosso mediterraneo ha un ruolo fondamentale nell'habitat coralligeno, classificato come "prioritario per la conservazione" e inserito nella lista Lucn (*International Union for Conservation of Nature*) come "specie a rischio di estinzione" e di interesse comunitario ai sensi dell'allegato V Direttiva 92/43/CE, avente, altresì, il ruolo di "ingegnere ecosistemico di lungo corso".

Nel ricorso dell'autore dell'illecito, sottoposto a misura cautelare personale, si parlava di "modesto prelievo", tentando di escludere la configurabilità del delitto facendo leva sull'esiguo quantitativo della fauna effettivamente raccolta, come detto circa 700 grammi.

La Corte di Cassazione ha invece specificato che nel caso del corallo rosso mediterraneo, la rimozione, con metodo distruttivo dell'ecosistema e sia pure per una quantità limitata, ha provocato un danno ambientale ed ecologico considerevole, sia a livello di specie, che a livello di habitat marino.

In particolare, il danno è apparso tanto più significativo considerando che l'accrescimento e il ciclo vitale dell'ambiente marino coralligeno richiede almeno 40-50 anni in assenza di raccolta o altri impatti di vario genere, prima che si raggiungano condizioni analoghe a quelle distrutte dalle attività di prelievo poste in essere, e che pertanto quella condotta illecita determinerà per i decenni a venire una riduzione del capitale naturale e dei beni e servizi ecosistemici a esso connessi, dato questo posto alla base della sussistenza di quella "compromissione" e di quel "deterioramento" necessari alla configurabilità del delitto di cui all'art. 452-bis c.p.

È particolarmente interessante che, nell'ambito dell'applicabilità del delitto di inquinamento ambientale, non si sia ritenuta rilevante la quantità dell'ecosistema effettivamente deteriorato o compromesso, essendo tale aspetto rimesso alla valutazione caso per caso dell'interprete, potendo rilevare a fini penali anche una quantità del tutto esigua al ricorrere di particolari circostanze come, in questo caso, la profondità delle conseguenze nel tempo dell'attacco all'ambiente.